



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM

Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

giustizia@federmoto.it

giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 7/24

Dec. n. 7/24

Il giorno 4 giugno 2024, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

sul reclamo proposto dal signor Carlo FACCHINI, quale Presidente del team "GRADARA CORSE Asd", avverso l'esclusione della pilota Josephine BRUNO dalla gara del 2° round di Campionato Italiano Velocità Femminile, svoltosi in data 3 -4 -5 Maggio 2024, presso l'Autodromo dell'Umbria - Magione (cod. NAZVE007).

In particolare, il reclamante ha dedotto che l'irregolarità riscontrata sulla moto della predetta pilota a seguito delle verifiche tecniche su di essa effettuate a fine gara, non era tale da poter aver agevolato la vittoria della pilota BRUNO. Il reclamante ha, inoltre, evidenziato che la flangia oggetto di verifica è una flangia aggiuntiva e di obbligatoria installazione sulle moto Kawasaki 400 al fine di limitarne la potenza e di livellarne le prestazioni a quelle di cilindrata inferiore.

Ha, quindi, concluso – anche sulla scorta della perizia redatta da un tecnico motorista della ditta che si occupa della preparazione dei motori, allegata al reclamo – per la mancata incidenza della flangia oggetto di verifica sulle prestazioni del motore della moto Kawasaki della pilota esclusa, chiedendo la riammissione in classifica di quest'ultima.

Il G.S.N., letto il reclamo, in uno gli atti allo stesso allegati, nonché i documenti acquisiti in sede istruttoria, ivi compresi i rapporti di gara ed i regolamenti già richiamati, tutti facenti parte degli atti di ufficio,

OSSERVA

Il reclamo è infondato.

Invero, dall'esame dei rapporti di gara e dalla lettura della relazione fornita dal responsabile della Commissione Tecnica risulta pienamente condivisibile il provvedimento di esclusione comminato alla pilota Josephine BRUNO in data 5.5.2024, in occasione della gara citata.

Nel corso delle verifiche tecniche effettuate a fine gara, infatti, è emerso che il componente "flangia" della moto Kawasaki 400 della medesima condotta in gara non rispettava le dimensioni prescritte dalla documentazione tecnica di riferimento F.M.I.. Il componente sottoposto a verifica è, precisamente, una flangia a doppio foro; i diametri di detti fori di passaggio dell'aria sono stati, quindi, misurati attraverso un calibro e sono risultati di una misura pari a 28,10 mm, a fronte dei 28,75 mm (con tolleranza di +/- 0,2 mm) prescritti, invece, dalla su citata documentazione, da ritenersi parte integrante dei regolamenti di specialità F.M.I., ed espressamente richiamata nel DAFEM-24, applicabile a detta specialità. Di conseguenza, già solo per questo motivo, la sanzione dell'esclusione è stata correttamente comminata alla BRUNO, ai sensi dell'art. 16.1.8 del Regolamento Velocità, attesa la non rispondenza di una parte del motociclo alle caratteristiche tecniche prescritte.

Tra l'altro, ferma restando la riscontrata e documentata la descritta irregolarità tecnica, quanto asserito dal reclamante in merito alla presunta

ininfluenza del citato componente sulle prestazioni della moto Kawasaki 400 condotta dalla pilota BRUNO, viene smentito dalla relazione – che questo G.S.N. ritiene di condividere - a firma del responsabile della Commissione Tecnica, il quale ha evidenziato che: *«la variazione della sezione di passaggio dell'aria al motore, oltre ad avere effetto sulla potenza massima ottenibile, ha influenza su tutti i punti della curva di coppia del motore. Eseguendo una valutazione esclusivamente qualitativa e non quantitativa degli effetti di una ridotta sezione di passaggio, è possibile che questa favorisca il raggiungimento del picco di coppia per valori del regime di rotazione del motore inferiori. La riduzione della sezione di passaggio, per effetto Venturi, provoca un'accelerazione del flusso d'aria a portata costante, risultante in un miglior rendimento del motore ai bassi regimi»*.

P.Q.M.


il Giudice Sportivo Nazionale,

- **RIGETTA** il reclamo.

Depositata il 4 giugno 2024

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Facchini Carlo;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Direttori di Gara;
- Settore Tecnico Sportivo;

- Ufficio Velocità;
- Motoclub di appartenenza del pilota;
- Co. re. Lazio;
- Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.